**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2018, n. 39**

Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare «Triennio normativo ed economico 2016-2018». (18G00063) [(GU Serie Generale n.100 del 02-05-2018 - Suppl. Ordinario n. 21)](http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/05/02/100/so/21/sg/pdf)

 Entrata in vigore del provvedimento: 17/05/2018

Art. 12

Tutela legale

1. Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 22 maggio

1975, n. 152 e dell'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.

67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a

favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza

del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le

vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa

si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali

o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o

imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di

un libero professionista di fiducia, puo' essere anticipata, a

richiesta dell'interessato, compatibilmente con le disponibilita' di

bilancio dell'Amministrazione di appartenenza, una somma che, anche

in modo frazionato, non puo' superare complessivamente l'importo di

euro 5.000,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del

procedimento viene accertata la responsabilita' del dipendente a

titolo di dolo.

3. L'importo di cui al comma 2 puo' essere anticipato, anche al

personale convenuto in giudizi per responsabilita' civile ed

amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, salvo

rivalsa ai sensi delle medesime norme.

4. Sono ammesse al rimborso, nell'ambito degli ordinari

stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a procedimento

penale concluso con la remissione di querela.

5. La richiesta di rimborso, fermi restando i limiti riconosciuti

congrui dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del

decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio

1997, n. 135, ha efficacia fino alla decisione dell'Amministrazione.

Note all'art. 12:

- Si riporta il testo dell'articolo 32 della legge 22

maggio 1975, n. 152, recante « Disposizioni a tutela

dell'ordine pubblico»:

«Art. 32.

Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di

pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari

in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in

servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di

coazione fisica, la difesa puo' essere assunta a richiesta

dell'interessato dall'Avvocatura dello Stato o da libero

professionista di fiducia dell'interessato medesimo.

In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico

del Ministero dell'interno salva rivalsa se vi e'

responsabilita' dell'imputato per fatto doloso.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a

favore di qualsiasi persona che, legalmente richiesta

dall'appartenente alle forze di polizia, gli presti

assistenza.».

- Si riporta il testo dell'articolo 18 del decreto

legge 25 marzo 1997, n. 67, recante «Disposizioni urgenti

per favorire l'occupazione», convertito in legge, con

modificazioni, dall'articolo 1, legge 23 maggio 1997, n.

135:

«Art. 18. Rimborso delle spese di patrocinio legale

1. Le spese legali relative a giudizi per

responsabilita' civile, penale e amministrativa, promossi

nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in

conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento

del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali

e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro

responsabilita', sono rimborsate dalle amministrazioni di

appartenenza nei limiti riconosciuti congrui

dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni

interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono

concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione

nel caso di sentenza definitiva che accerti la

responsabilita'.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente

articolo, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1997 e in

lire 3 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al

capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del

tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del

tesoro.».